



1

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

VEDA
FORMAZIONE

APPROFONDIMENTI
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

MODULO 06/04/2017:

**Gli obblighi di adeguata verifica rafforzata, la
provenienza dei fondi, il controllo costante nel
tempo e l'obbligo di astensione**

Dott. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo

Revisore dei Conti

Esperto in criminalità economico finanziaria

EDIZIONE

2017

MILANO

www.vedaformazione.it

L'adeguata verifica con modalità rafforzate

Art. 28 – con modalità RAFFORZATE

- in presenza di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo;
- Quando il cliente non è presente fisicamente;
- Rapporti con Persone Politicamente Esposte

PRESENZA RISCHIO PIÙ ELEVATO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La previsione di misure rafforzate, in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, declina il principio dell'“approccio basato sul rischio” di cui all'art. 20, secondo il quale “Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi”. (ASLA gennaio 2016)

Pertanto, al fine di stabilire se ci si trovi innanzi ad un rischio “più elevato”, occorre necessariamente fare riferimento ai parametri che sono stabiliti nell'art. 20 ai fini dell'adozione, da parte dei soggetti destinatari del Decreto, delle modalità di esecuzione dell'adeguata verifica.

In presenza di un rischio più elevato

Stabilito, **sulla base del sistema di misurazione** del rischio adottato dal professionista, che l'incarico professionale è un incarico in relazione al quale sussiste un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, occorre “rafforzare” ognuna delle quattro misure di adeguata verifica della clientela.

Il soggetto obbligato dovrà adottare i soliti adempimenti, previsti con l'adeguata verifica ordinaria, ma in modo più rigoroso e vigile, ad esempio non limitandosi ad acquisire informazioni tramite il cliente in sede di identificazione ma acquisendo ulteriori dati e conferme attraverso registri di Enti Pubblici.

Il cliente non è fisicamente presente

L'accertamento dell'identità del cliente sarà accertata tramite documenti, dati o informazioni supplementari.

Dovranno essere adottate misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario.

Assicurarsi che il primo pagamento dell'operazione sia stato effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un istituto di credito – Bonifico bancario -

Il cliente è una Persona Politicamente Esposta

In tal caso sarà necessario stabilire specifiche procedure basate sul rischio per stabilire se il cliente sia persona politicamente esposta.

Dovranno essere adottate misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati.

Assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale.

Definizione Persona Politicamente Esposta

Art. 1, lett. o)

"persone politicamente esposte": le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

Secondo i criteri definiti nell'Allegato Tecnico,

1. per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
- g) In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.

Definizione Persona Politicamente Esposta

.... Secondo i criteri definiti nell'Allegato Tecnico

Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al precedente numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al precedente numero 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al precedente numero 1.

Gli obblighi di adeguata verifica si intendono assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

- a) quando l'identificazione e la verifica siano state già effettuate in relazione a un rapporto in essere;
- b) qualora il destinatario si avvalga dell'adeguata verifica effettuata da parte di terzi ai sensi dell'art. 29 e segg. del decreto antiriciclaggio (“Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica”);
- c) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;

Indicazioni Buona Pratica

Adozione di misure caratterizzate da **maggiore profondità, estensione e frequenza**, nelle diverse aree dell'adeguata verifica.

I destinatari provvedono a un'ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo le modalità ritenute più opportune, in relazione al rischio specifico. Opportuno non fermarsi alle informazioni fornite dal cliente ai sensi dell'art. 21, procedendo comunque a controlli più approfonditi e a riscontri documentali.

A titolo esemplificativo, : mediante acquisizione di visura camerale (pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi);

Indicazioni Buona Pratica

... a titolo esemplificativo :

contatto telefonico su utenza fissa (welcome call); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi.

Ove possibile, sarà auspicabile l'identificazione del titolare effettivo in presenza del medesimo, mediante esibizione di un documento di identificazione non scaduto.

Indicazioni Buona Pratica

Indicazioni sullo scopo e natura. Le informazioni fornite dal cliente sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale richiesta al soggetto obbligato, dovranno essere vagliate attentamente e poste in relazione con gli esiti dell'analisi di rischio del cliente, fermo restando che il professionista non ha un obbligo di indagine, dovendosi limitare all'analisi delle informazioni in proprio possesso in ragione dell'attività svolta.

Indicazioni Buona Pratica

Il controllo costante Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo risponde alla duplice esigenza di mantenere aggiornato il profilo del cliente e di individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall'esecuzione dell'operazione o dalla prosecuzione del rapporto).

Nel caso di procedura rafforzata il controllo costante, nel corso della prestazione professionale, potrebbe essere effettuato ad intervalli di tempo più ravvicinati e condotto in modo più approfondito.

Indicazioni Buona Pratica

Prestazione professionale a persona politicamente esposta

La qualificazione come PEPs assume rilievo sia per il cliente che per il titolare effettivo.

Ciascun intermediario definisce le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta; l'intensità e l'estensione delle verifiche vanno rapportate al grado di rischio associato ai diversi prodotti e transazioni richieste, secondo il principio di proporzionalità. Al fine di individuare se un dato cliente o titolare effettivo rientri nella nozione di PEPs, i destinatari, oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti, quali ad esempio siti Internet ufficiali delle autorità dei Paesi di provenienza.(Bankit 2013)

Indicazioni Buona Pratica

Prestazione professionale a persona politicamente esposta

Chiedere al cliente di comunicare per iscritto l'eventuale propria appartenenza - e/o del proprio titolare effettivo - alla categoria delle persone politicamente esposte, per esempio all'interno di un apposito modulo di conferma dei dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, che valga quale apposita dichiarazione sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Decreto.

Indicazioni Buona Pratica

Prestazione professionale a persona politicamente esposta

In caso di rischio più elevato, sarebbe invece opportuno compiere, laddove possibile, anche una verifica su fonti affidabili e indipendenti e conservare le relative risultanze documentali.

Ad esempio: Anagrafe Amministratori Locali e Regionali liberamente accessibile dal sito del Ministero dell'Interno

(<http://amministratori.interno.it/AmmIndex6.htm>) o
altre banche dati di pubblico accesso.



CIRCOLARE n. 83607/2012 - SCHEDA NORMATIVA E MODULO OPERATIVO n. 6

Rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

La norma non delinea specifici adempimenti, diversi ed ulteriori rispetto a quelli in cui si sostanzia l'adeguata verifica ordinaria.

Ciò significa che l'operatore dovrà adottare i soliti adempimenti, ma in modo più rigoroso e vigile, ad esempio non limitandosi ad acquisire informazioni tramite il cliente in sede di identificazione ma acquisendo ulteriori dati e conferme attraverso registri di enti pubblici.



CIRCOLARE n. 83607/2012 - SCHEDA NORMATIVA E MODULO OPERATIVO n. 6

Il cliente non è fisicamente presente

- accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
- adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario;
- assicurarsi che il primo pagamento dell'operazione sia stato effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un istituto creditizio.



CIRCOLARE n. 83607/2012 - SCHEDE NORMATIVA E MODULO OPERATIVO n. 6

Operazioni o prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario

- stabilire procedure basate sul rischio per stabilire se il cliente sia persona politicamente esposta;
- adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati;
- assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale.

Inoltre, i professionisti prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



CIRCOLARE n. 83607/2012 - SCHEDA NORMATIVA E MODULO OPERATIVO n. 6

Accertamenti di merito

In caso di ricorso alla verifica “rafforzata”, la pattuglia accerta se siano stati posti in essere gli ulteriori adempimenti richiesti dall’art. 28 del decreto 231/2007.

In particolare:

qualora il cliente non sia stato fisicamente presente nel momento dell’identificazione, si verifica se la sua identità sia stata accertata correttamente tramite altri documenti, dati o informazioni supplementari; ovvero se siano state adottate misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o ancora se la modalità del primo pagamento sia avvenuto tramite un conto del cliente accesso presso un ente creditizio;



CIRCOLARE n. 83607/2012 - SCHEDA NORMATIVA E MODULO OPERATIVO n. 6

Accertamenti di merito

In caso di ricorso alla verifica “rafforzata”, la pattuglia accerta se siano stati posti in essere gli ulteriori adempimenti richiesti dall’art. 28 del decreto 231/2007.

In particolare:

in caso di “*persona politicamente esposta*”, si accerta se l’avvio del rapporto professionale con tali clienti sia stato autorizzato, ovvero siano state adottate misure adeguate per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto o nell’operazione, o ancora se sia stato effettuato un controllo continuo nel corso dell’intera durata della relazione professionale con il cliente;



CIRCOLARE n. 83607/2012 - SCHEDA NORMATIVA E MODULO OPERATIVO n. 6

Accertamenti di merito

In caso di ricorso alla verifica “rafforzata”, la pattuglia accerta se siano stati posti in essere gli ulteriori adempimenti richiesti dall’art. 28 del decreto 231/2007.

In particolare:

in caso di rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, occorre riscontrare gli ulteriori adempimenti posti in essere dal professionista, atteso che - in questa circostanza - la norma non delinea specifici adempimenti, aggiuntivi rispetto a quelli in cui si sostanzia l’ordinaria adeguata verifica della clientela



CIRCOLARE n. 83607/2012 - SCHEDA NORMATIVA E MODULO OPERATIVO n. 6

Adeguate verifica dei clienti – Selezione del campione

La pattuglia operante ha cura di selezionare un idoneo e rappresentativo campione di operazioni e/o prestazioni professionali perfezionate nel contesto dell'attività istituzionale esercitata dal professionista, potenzialmente da assoggettare al preliminare obbligo di adeguata verifica

L'individuazione del campione potrà ricadere su operazioni/prestazioni professionali riconducibili a nominativi di clienti (persone fisiche o giuridiche):

➤ maggiormente ricorrenti nell'attività svolta dal professionista ispezionato;



CIRCOLARE n. 83607/2012 - SCHEDA NORMATIVA E MODULO OPERATIVO n. 6

Adeguata verifica dei clienti – Selezione del campione

L'individuazione del campione potrà ricadere su operazioni/prestazioni professionali riconducibili a nominativi di clienti (persone fisiche o giuridiche):

- non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;
- che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo;
- che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro;



CIRCOLARE n. 83607/2012 - SCHEDA NORMATIVA E MODULO OPERATIVO n. 6

Adeguate verifica dei clienti – Selezione del campione

L'individuazione del campione potrà ricadere su operazioni/prestazioni professionali riconducibili a nominativi di clienti (persone fisiche o giuridiche):

- che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;
- nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti “Paesi terzi equivalenti” ai fini antiriciclaggio.

L'origine dei fondi

Art. 19 - Modalità di adempimento degli obblighi


1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:
 - c) **il controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e **del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi** e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Art. 28 – Obblighi Rafforzati

V° comma - Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Stato extracomunitario, gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono :

c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;

L'obbligo di astensione



II° comma : *Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, c. VII, lett. c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall' eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.*

III° comma : *Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41.*

Art. 41 – V comma -

I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.



1

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

APPROFONDIMENTI
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Grazie per l'attenzione

EDIZIONE

2017

MILANO